



Comune di Maruggio

(Provincia di Taranto)

C.F. 80008990733 - P.Iva: 00900400730

S.U.A.P. – Ufficio Demanio Marittimo

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEL BENE DEMANIALE CHIOSCO UBICATO SU PIAZZALE ITALIA VIA LUNGOMARE SNC P.T. IN CAMPOMARINO DI MARUGGIO, DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI PUBBLICO ESERCIZIO "BAR" PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 117 del 29/05/2018, della Determinazione dirigenziale n. 20 del 14/06/2018 del Responsabile del Settore 4 Sportello Unico Attività Produttive ed in applicazione della Legge Regionale n. 17 del 10.04.2015, il Comune di Maruggio procederà all'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica per l'assentimento di una concessione demaniale marittima con finalità TURISTICO - RICREATIVA avente ad oggetto la gestione del bene demaniale "chiosco" da destinare all'esercizio dell'attività di pubblico esercizio "bar" per la somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 1 - Oggetto del bando

Il chiosco oggetto del presente bando, come da planimetria (All. 1) allegata presente, insiste su un area demaniale marittima ubicata in Via Lungomare snc p.t. (Campomarino di Maruggio) identificato in catasto al Foglio 34 p.lla 3738 della superficie catastale di mq. 57 e dovrà essere utilizzato per l'esercizio dell'attività di pubblico esercizio "bar" per la somministrazione di alimenti e bevande.

L'assegnazione avverrà mediante indizione di procedura di gara, col sistema dell'offerta in aumento rispetto al canone annuale ricognitorio posto a base di gara, pari ad € 3.000,00, determinato con delibera di G.C. n. 117 del 29/05/2018, cui dovranno aggiungersi:

- a) il canone annuo di concessione demaniale previsto per il chiosco-bar che, nella misura minima vigente, ammonta ad euro 354,01;
- b) l'addizionale regionale annua che, nella misura vigente, è pari al 10% del canone di concessione demaniale.

Art. 2 - Soggetti ammessi alla partecipazione e requisiti di ammissione.

Potranno candidarsi i soggetti: persone fisiche o giuridiche costituite o da costituirsi, che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale per contrarre con la Pubblica Amministrazione; in possesso, ovvero con riserva di acquisizione, dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio della attività di somministrazione di alimenti e bevande. Detti requisiti tuttavia dovranno essere posseduti all'atto dell'avvio dell'attività. L'Amministrazione esclude, peraltro, i soggetti che siano in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali o altra procedura che attenga allo stato di insolvenza o cessazione delle attività. In caso di società e di cooperative, i requisiti di cui al presente articolo, dovranno essere posseduti dal Legale Rappresentante.

Art. 3 – Condizioni.

- a) finalità della concessione e destinazione dell'immobile: l'immobile oggetto della concessione si intende concesso affinché al suo interno venga realizzata un'attività di pubblico esercizio "bar" per la somministrazione di alimenti e bevande;

- b) il soggetto aggiudicatario avrà l'obbligo di tenere l'immobile in buono stato di manutenzione ed in particolare di tenere in efficienza gli impianti elettrici, di illuminazione ed idraulici presenti nell'intero chiosco, nonché provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree di accesso, circostanti l'immobile per almeno un raggio di 20 metri dallo stesso. Gli oneri afferenti piccola manutenzione, da effettuarsi all'interno dell'unità concessa, sono assunti dal conduttore in via esclusiva. In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, diffiderà il concessionario al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto di concessione ed in caso di inadempienza dichiarerà la decadenza dalla concessione. Il concessionario non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria od addizione all'immobile concesso, alla loro destinazione ed agli impianti esistenti senza il preventivo consenso scritto del concedente. Il soggetto aggiudicatario dovrà attivare il pubblico esercizio a seguito di sottoscrizione di specifico verbale di consegna. Per quanto afferente le spese utenze quali, (acqua - luce - taxa rifiuti, taxa occupazione suolo pubblico) risulteranno a carico del concessionario sia il pagamento dei consumi relativi ad esse, sia l'attivazione/intestazione delle stesse;
- c) Il Concessionario dovrà produrre, all'atto della consegna del chiosco:
- polizza assicurativa valida, stipulata presso primaria compagnia debitamente autorizzata, a copertura e garanzia dei rischi derivanti da responsabilità civile nei confronti terzi utenti. Tale polizza ha validità per tutto il periodo della concessione e con il massimale di € 2.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute e che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;
 - polizza assicurativa valida stipulata presso primaria compagnia debitamente autorizzata, a copertura garanzia di eventuali danni alle strutture esistenti da fulmine e da incendio, facendo salva la facoltà del concessionario di estenderla a danni di altra natura. Tale polizza ha validità per tutto il periodo di concessione e con massimale di €50.000,00 per ogni sinistro, di qualunque natura, che abbia arrecato danni ai fabbricati demaniali avuti in concessione, nonché il mancato pagamento dei canoni.

Art. 4 – Durata della concessione.

La concessione avrà la durata fino al 31 dicembre 2020 decorrenti dalla data di stipula del contratto di concessione, fatta salva l'eventuale proroga dei termini prevista da disposizioni legislative e la diversa decisione assunta dall'Amministrazione Comunale di Maruggio.

Art. 5 – Risoluzione del contratto.

Il concessionario non potrà mutare l'uso esclusivo pattuito con il contratto che andrà a sottoscrivere e non potrà concedere a terzi, a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione del contratto. Sarà, inoltre, causa di risoluzione automatica della concessione la violazione delle norme nazionali e locali disciplinanti l'attività, oggetto di contestazione e sanzione.

Art. 6 – Canone annuale a base di gara.

Il canone annuale ricognitorio posto a base di gara, è pari ad € 3.000,00, determinato con delibera di G.C. n. 117 del 29/05/2018, cui dovranno aggiungersi:

- a) il canone annuo di concessione demaniale previsto per il chiosco-bar che, nella misura minima vigente, ammonta ad euro 354,01;
- b) l'addizionale regionale annua che, nella misura vigente, è pari al 10% del canone di concessione demaniale.

Art. 7 – Modalità di pagamento del canone.

Il canone annuo ricognitorio dovrà essere versato entro e non oltre il 30 giugno dell'anno di riferimento e sarà aggiornato annualmente secondo gli indici Istat.

Unitamente al canone annuo ricognitorio dovrà essere versato il canone annuo di concessione demaniale e l'addizionale regionale annua previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Il mancato pagamento dei suddetti importi, determinerà l'automatica risoluzione del rapporto.

Art. 8 - Responsabilità del concessionario.

Il concessionario è direttamente responsabile verso il concedente e/o eventuali terzi, dei danni causati per sua colpa da incendio, perdite d'acqua, fughe di gas ove presenti ecc., e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della cosa concessa.

Art. 9 - Ispezione dei locali.

Il Comune potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali concessi, previo avviso al concessionario.

Art. 10 - Riconsegna dell'immobile.

Il concessionario deve impegnarsi a riconsegnare l'unità immobiliare concessa in buono stato, salvo deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.

Art. 11 - Spese di registrazione dell'atto.

Le spese di registrazione dell'atto sono a carico del destinatario, da corrispondere prima della sottoscrizione del contratto. Le spese di registrazione, da versare all'Agenzia delle Entrate nella misura del 2%, vengono applicate sul canone offerto, calcolato per tutto il periodo di durata della concessione, oltre ai diritti di segreteria da versare all'Amministrazione Comunale e che vengono calcolati in base ad apposito tabellario. Maggiori dettagli in merito allo sviluppo di dette cifre, potranno essere richiesti presso l'Ufficio Contratti del Comune di Maruggio.

Art. 12 - Termine e modalità di presentazione della domanda.

Gli interessati al presente avviso dovranno far pervenire all'Amministrazione scrivente Comune di Maruggio - Ufficio Protocollo, Via Vittorio Emanuele n.41, il plico che dovrà essere inviato a mezzo del Servizio postale o tramite Agenzia di recapito autorizzato o consegnato a mano all'Ufficio Protocollo di questo Comune.

L'invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non si terrà conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza di seguito specificata.

Il termine di presentazione della domanda di partecipazione al bando è stabilito per il periodo dal 14/06/2018 e fino alle ore 12:00 del 29/06/2018.

La busta dovrà recare l'indicazione e l'indirizzo del mittente e la seguente dicitura: "*Bando per la concessione di n. 1 chiosco sito su Piazzale Italia Campomarino di Maruggio, da destinare ad attività di pubblico esercizio "bar" per la somministrazione di alimenti e bevande*".

Gli interessati potranno prendere visione della struttura oggetto del presente bando, prendendo contatti con l'Ing. Paolo MAGRINI (Tel. 099.9701214) del Settore 4 – Ufficio SUAP-Demanio Marittimo, con il quale fissare un appuntamento per il sopralluogo nel predetto chiosco-bar.

La mancata presa visione del suddetto locale non costituirà elemento cui appellarsi in caso di controversia, stabilendo sin da ora che il soggetto richiedente è pienamente edotto circa lo stato dell'immobile.

Art. 13 – Requisiti di partecipazione.

Requisito di partecipazione necessario per poter avanzare valida istanza alla presente procedura è che i richiedenti siano già in possesso del titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande, oppure nel caso non ne siano ancora in possesso, che dichiarino, sotto la propria responsabilità, di possedere i requisiti previsti dalle leggi vigenti per l'accesso alla suddetta attività.

In tale ultima ipotesi, il richiedente si deve impegnare a conseguire il titolo abilitativo per esercitare l'attività di che trattasi, entro 30 giorni dalla data della notifica della comunicazione di assegnazione provvisoria del locale, decorso inutilmente il quale termine, si produrrà automaticamente la revoca dell'assegnazione stessa.

Sempre a pena di esclusione, il plico dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente: "A-Documentazione" e "B-Offerta economica".

Nella busta "A" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1) Domanda di partecipazione redatta in carta semplice su apposito stampato (allegato al presente avviso pubblico e/o disponibile all'interno del sito internet dell'Amministrazione Comunale (<http://www.comune.maruggio.ta.it/>), oppure da ritirare presso l'Ufficio SUAP piano 1°), debitamente compilata in ogni sua parte e firmata per esteso e in maniera leggibile dal richiedente.

2) Fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità la cui mancata presenza è causa di esclusione.

Nella busta "B" deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta redatta su apposito stampato (allegato al presente avviso pubblico e/o disponibile all'interno del sito internet dell'Amministrazione (<http://www.comune.maruggio.ta.it/>), oppure da ritirare presso l'Ufficio SUAP piano 1°), compilata con l'indicazione dell'offerta in aumento che il richiedente offre.

Sono vietate abrasioni e correzioni, salvo che queste ultime siano chiaramente confermate con postilla debitamente sottoscritta. Non saranno considerate valide le domande presentate prima della data del presente bando, nonché quelle successive alla scadenza dei termini previsti.

Nel giorno e l'ora previsti per l'apertura delle buste e lo svolgimento della procedura di gara, la Commissione che sarà appositamente nominata, procederà preliminarmente all'apertura delle buste "A", al fine di verificare la regolarità e conformità alle prescrizioni del presente bando delle istanze di partecipazione pervenute.

Non saranno ammesse alla prosecuzione della procedura le istanze che saranno ritenute incomplete o carenti degli elementi prescritti a pena l'esclusione dal presente bando. Ultimata tale fase, la Commissione procederà all'apertura delle buste "B" ed alla stesura conseguente della graduatoria finale.

Ogni partecipante avrà facoltà di offrire un prezzo superiore a quello indicato, che dovrà comunque intendersi a corpo e non a misura.

Chi avrà offerto il prezzo più alto per il chiosco messo bando, sarà dichiarato assegnatario provvisorio dello stesso.

Nel caso di concorso di più istanze per il locale oggetto di gara, e a parità di offerta economica, si procederà all'individuazione del candidato contraente mediante sorteggio. Sulla base dei prezzi offerti sarà redatta graduatoria a partire dall'importo maggiore offerto.

L'assegnatario sarà obbligato a prendere possesso dell'immobile concesso entro 30 giorni dalla data di comunicazione di avvenuta assegnazione definitiva.

Le obbligazioni, gli effetti e la durata del rapporto concessorio decorreranno dal giorno della consegna del bene, del che farà fede il verbale di consegna dello stesso appositamente sottoscritto dal concessionario e da un rappresentante dell'Amministrazione Comunale. In caso di sottoscrizione

del contratto in data successiva a quella di consegna del bene, comunque il termine di durata della concessione decorre da quest'ultima. Trascorso inutilmente il termine stabilito per la consegna del bene, colui che non si sarà attivato in tal senso sarà dichiarato automaticamente e senza alcun altro avviso, decaduto dal beneficio della concessione e l'Amministrazione comunale provvederà ad assegnare l'immobile ad altro richiedente, attingendo dalla graduatoria redatta in sede di gara.

La procedura di gara verrà effettuata presso l'apposita sala consiliare del Comune di Maruggio alle ore 10.00 del 03/07/2018 ed avrà il solo fine di individuare il concessionario e predisporre apposita graduatoria degli aventi diritto, utile a determinare gli ulteriori assegnatari, nel caso di rinuncia o decadenza dell'assegnatario.

Art. 14 – Pubblicità ed informazione.

Il presente bando, la planimetria del chiosco, nonché lo schema di domanda per la partecipazione alla selezione ed il modello offerta-economica sono scaricabili dal sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo: <http://www.comune.maruggio.ta.it>

Per eventuali informazioni rivolgersi presso la sede del Settore 4 - Attività Produttive - Ufficio SUAP, sito in Via Vittorio Emanuele n. 41 - 74020 Maruggio (TA) - nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, oppure telefonare al numero 099.9701223-41.

Art. 15 – Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 196/2003.

I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:

- a. nell'ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti;
- b. in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90.

I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell'ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all'accettazione della pratica.

Titolare del trattamento e Responsabile del trattamento è il RUP Ing. Paolo Magrini.

Art. 16 - Disposizioni finali.

Per tutto quanto non previsto dal presente Bando si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché ad ogni altro atto comunale che disciplina la materia del commercio su aree pubbliche.

Maruggio, lì 14/06/2018



Il Responsabile dell'Ufficio S.U.A.P.
F.to Ing. Paolo MAGRINI

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993*



Comune di Maruggio

(Provincia di Taranto)

C.F. 80008990733 - P.Iva: 00900400730

S.U.A.P. – Ufficio Demanio Marittimo

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEL BENE DEMANIALE CHIOSCO UBICATO SU PIAZZALE ITALIA VIA LUNGOMARE SNC P.T. IN CAMPOMARINO DI MARUGGIO, DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI PUBBLICO ESERCIZIO "BAR" PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

IL RESPONSABILE SUAP

In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 117 del 29/05/2018 e della Determina dirigenziale n. 20 del 14/06/2018

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione del bene demaniale chiosco ubicato su Piazzale Italia in Via Lungomare snc p.t. Campomarino di Maruggio, da destinare ad attività di pubblico esercizio "bar" per la somministrazione di alimenti e bevande.

ESTRATTO

Requisiti per la partecipazione al bando

Potranno candidarsi i soggetti: persone fisiche o giuridiche costituite o da costituirsi, che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale per contrarre con la Pubblica Amministrazione; in possesso, ovvero con riserva di acquisizione, dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio della attività di somministrazione di alimenti e bevande. Detti requisiti tuttavia dovranno essere posseduti all'atto dell'avvio dell'attività. L'Amministrazione esclude, peraltro, i soggetti che siano in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali o altra procedura che attenga alla stato di insolvenza o cessazione delle attività. In caso di società e di cooperative, i requisiti di cui al presente articolo, dovranno essere posseduti dal Legale Rappresentante.

Formazione delle graduatorie

Si procederà alla formazione della graduatoria dei concorrenti secondo le procedure stabilite nel bando pubblico approvato con la determina dirigenziale n. 20 del 14/06/2018 emessa dal responsabile SUAP- Ufficio Demanio Marittimo.

Contenuti delle domande

I soggetti interessati che intendano ottenere l'assegnazione del chiosco devono produrre domanda su apposito modello allegato al bando unitamente dalla restante documentazione prevista dallo stesso.

Corrispettivo del canone di assegnazione a base a base d'asta e durata della concessione

Il canone annuale ricognitorio posto a base di gara, è pari ad € 3.000,00, determinato con delibera di G.C. n. 117 del 29/05/2018, cui dovranno aggiungersi:

- il canone annuo di concessione demaniale previsto per il chiosco-bar che, nella misura minima vigente, per l'anno incorso, ammonta ad euro 354,01;
- l'addizionale regionale annua che, nella misura vigente, è pari al 10% del canone di concessione demaniale.

La concessione avrà la durata fino al 31 dicembre 2020 decorrenti dalla data di stipula del contratto di concessione, fatta salva l'eventuale proroga dei termini prevista da disposizioni legislative e la diversa decisione assunta dall'Amministrazione Comunale.

Modalità e termini di presentazione delle istanze

Gli interessati al presente avviso dovranno far pervenire all'Amministrazione scrivente Comune di Maruggio - Ufficio Protocollo, Via Vittorio Emanuele n.41, il plico che dovrà essere inviato a mezzo del Servizio postale raccomandata (A.R.) o tramite Agenzia di recapito autorizzato o consegnato a mano all'Ufficio Protocollo di questo Comune.

A pena di esclusione, il plico dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente: "A-Documentazione" e "B-Offerta economica".

Ai fini della valutazione della tempestività nella presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data indicata nel timbro di accettazione apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune. Tutte le istanze pervenute oltre i termini indicati saranno automaticamente escluse dalla selezione. Il Comune non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento del plico e per l'eventualità che lo stesso non sia acquisito agli atti in tempo utile.

Le domande possono essere presentate a far data dal 14.06.2018 e fino alle ore 12:00 del 29.06.2018. Le domande inviate oltre il suddetto termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.

Norme finali

Il presente avviso costituisce ESTRATTO del Bando, pertanto il suo contenuto non esaurisce e completa quanto previsto dal Bando stesso. Il Bando integrale, è disponibile presso l'Ufficio SUAP – negli orari di ricevimento al pubblico, previo versamento dei diritti di riproduzione stabiliti dall'Ente ovvero gratuitamente sul sito internet <http://www.comune.maruggio.ta.it> - link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE bandi di gara e contratti.



Il Responsabile Area S.U.A.P.
F.to Ing. Paolo Magrini*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

Oggetto: Bando per la concessione di n. 1 chiosco sito su Piazzale Italia in Campomarino di Maruggio, da destinare ad attività di pubblico esercizio "bar" per la somministrazione di alimenti e bevande.

Il sottoscritto nato a

il e residente a

Via CAP CF

quale persona fisica

in qualità di con sede in

CHIEDE

di partecipare al bando per la concessione di n. 1 chiosco sito su Piazzale Italia Campomarino di Maruggio, da destinare ad attività di pubblico esercizio "bar" per la somministrazione di alimenti e bevande.

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

1. di possedere i requisiti personali, morali e professionali prescritti per i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande prescritti dalle vigenti prescrizioni di legge;
2. di essere in possesso del requisito professionale abilitante alla vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L. Regionale n° 24 del 16/04/2015 o, in alternativa, di impegnarsi a conseguire il predetto requisito entro il termine previsto dal Bando;
3. di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art.80 del D.Lgs. n.50 del 2016;
4. di non essere/che la società rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione del proprio Stato, ovvero non ha in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e non versa in stato di sospensione dell'attività commerciale;
5. di impegnarsi, prima dell'aggiudicazione definitiva e della consegna del chiosco, ad appianare eventuali situazioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione Comunale per debiti tributari o assimilati;
6. che nei confronti propri non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del CPP, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;
7. di essere/che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione dello Stato, come accertabile dalla posizione assicurativa di cui ai seguenti dati:

INPS sede di matricola n.

INAIL sede di matricola n.

8. di non trovarsi nella situazione di divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione, di cui all'art. 9 comma 2, lettera e) del D. Lgs. 08.6.2001 n. 231;
9. di aver preso visione e di accettare le condizioni poste nel bando approvato con determina dirigenziale n. 20 del 14/06/2018;
10. di impegnarsi a stipulare e produrre polizza assicurativa, prima della consegna del chiosco, così come previsto dall'art. 3 lett. c) del Bando.

Data,

FIRMA

N.B.: ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'

Dichiara inoltre

che tutte le successive comunicazioni potranno essere inviate al seguente indirizzo:

Comune:

Provincia:

CAP:

Via /Piazza n. civ.

Tel./Cel.

ovvero al seguente indirizzo di E-mail/PEC:

e si impegna di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione, esonerando esplicitamente il Comune di Maruggio da eventuali disguidi e/o mancati recapiti.

Data

FIRMA

Da inserire nella busta "B"

OFFERTA CANONE

Oggetto: Bando per la concessione di n. 1 chiosco sito su Piazzale Italia Campomarino di Maruggio, da destinare ad attività di pubblico esercizio "bar" per la somministrazione di alimenti e bevande.

Il sottoscritto nato a

il e residente a

Via CAP CF

quale persona fisica

in qualità di con sede in

OFFRE

per la concessione del un chiosco ubicato su Piazzale Italia in Campomarino di Maruggio, un canone annuo ricognitorio di € (.....).

Data,

FIRMA

N.B.: ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'

Dichiara inoltre

che tutte le successive comunicazioni potranno essere inviate al seguente indirizzo:

Comune:

Provincia:

CAP:

Via /Piazza n. civ.

Tel./Cel.

ovvero al seguente indirizzo di E-mail/PEC:

e si impegna di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione, esonerando esplicitamente il Comune di Maruggio da eventuali disguidi e/o mancati recapiti.

Data

FIRMA



Comune di Maruggio

(Provincia di Taranto)

C.F. 80008990733 - P.Iva: 00900400730

S.U.A.P. – Ufficio Demanio Marittimo

N° del registro in data

Prot. n. del

Licenza di Concessione - Anno 201_

Il Funzionario Responsabile IV Settore S.U.A.P.-Ufficio Demanio Marittimo

VISTO l'esito della gara tenutasi il giorno, finalizzata all'affidamento di una concessione demaniale marittima con finalità TURISTICO – RICREATIVA avente ad oggetto la gestione di una struttura demaniale marittima "chiosco-bar" sita in Campomarino di Maruggio – Piazzale Italia riportata in catasto al in catasto al Foglio 34 p.la 3738;

VISTA la legge 4.12.1993, n° 494 ed i successivi decreti di attuazione; le Circolari nn. 112, 113 e 120 dell'Unità di Gestione del demanio marittimo dell'ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

VISTA la legge n. 296 del 27/12/2006;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Reg. Cod. Nav.;

VISTA la legge regionale 4 agosto 1999 n. 25;

VISTA la legge regionale 10 aprile 2015, n. 17;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 239 del 26/02/2008;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del 13/10/2011 con la quale è stato approvato il Piano Regionale delle Coste;

CONSIDERATO, che la struttura di cui trattasi è già presente sul territorio costiero, pertanto la presente concessione ha la finalità di garantire la continuità nell'utilizzo del bene, assicurando, in tal modo, la migliore tutela dell'interesse erariale rappresentato dall'entrata per lo Stato derivante dal pagamento del canone di concessione e la manutenzione della relativa area pertinenziale;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della L.R. 17/2015, fino alla data di approvazione del Piano Comunale delle Coste l'esercizio dell'attività concessoria da parte dei Comuni è disciplinata dal vigente Piano Regionale delle Coste;

RITENUTO di poter proceder al rilascio della concessione demaniale marittima in parola;

C O N C E D E

A, con sede legale in..... alla via partita IVA, limitatamente alle competenze demaniali, di occupare una struttura demaniale marittima "chiosco-bar" di difficile rimozione, della superficie catastale di complessivi mq. 57, situata nel Comune di Maruggio, in località Campomarino (fg. 34 p.la 3738), come meglio rappresentato nella planimetria allegata (All.1), per svolgere la propria attività commerciale di pubblico esercizio "bar" per la somministrazione alimenti e bevande.

Il concessionario ha l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione e SALVO CONGUAGLIO, al Comune di Maruggio, il canone ricognitorio annuo complessivo di €..... determinato in esito alla gara espletata il relativo all'intero periodo di durata della presente concessione. Il canone sarà aggiornato ogni anno secondo gli indici Istat.

Il concessionario ha l'obbligo altresì di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione e SALVO CONGUAGLIO, all'Erario, il canone demaniale che per l'anno 2018 ammonta a € 354,01.

Il suddetto canone è determinato annualmente con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Inoltre il concessionario ha, altresì, l'obbligo di corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime, ai sensi dell'art. 2, comma 5 della L.R. n° 25/99, pari al 10% del suddetto canone determinato annualmente con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, SALVO CONGUAGLIO, per l'anno 2018, ammonta ad € 35,40; tale somma deve essere corrisposta nella misura del 75% in favore del Comune di Maruggio e del 25% in favore della Regione Puglia.

La presente concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà durata fino al 31/12/2020 con decorrenza dal

Si rilascia la presente licenza subordinatamente alle condizioni che seguono:

1. Le opere oggetto della concessione sono consegnate nello stato in cui si trovano e per eventuali adeguamenti o variazioni delle stesse, da richiedersi preventivamente, il concessionario deve attenersi alle disposizioni rivenienti dal P.R.C. e possono essere consentiti mediante atto o licenza suppletiva dopo l'espletamento della relativa istruttoria.
2. Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese la struttura occupata e riportarla allo stato originale e riconsegnarla all'Amministrazione Comunale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario.
3. Il Comune di Maruggio avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.
4. La presente concessione, nelle more dell'approvazione del P.C.C., viene assentita in modo del tutto precario; sicché potrà essere revocata qualora non rientrante nelle previsioni del medesimo P.C.C., allorché vigente; conseguentemente il concessionario, con la propria sottoscrizione, dà atto che i propri diritti e/o aspettative sono limitati all'arco temporale indicato nel provvedimento e che, in particolare, non avanzerà alcuna pretesa circa i propri presunti diritti di prelazione, insistenza o traslazione, ai quali formalmente fin d'ora rinunzia.
5. Parimenti il Comune di Maruggio avrà sempre facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.
6. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, la struttura occupata, asportando i manufatti che egli abbia impiantato, riportandola allo stato originale e riconsegnarla all'Amministrazione Comunale, sulla semplice intimazione scritta che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo Pretorio del Comune.
7. Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della struttura concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o dichiarazione di decadenza della stessa, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'art. 84 del Codice della Navigazione.
8. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione comunale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.
9. Non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, salvo quanto disposto dagli artt. 45 bis e 46 del Cod. Nav., dall'art. 30 del Reg. Cod. Nav., e dalla L.R. n. 17/2015 né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, dovrà consentire il libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nella struttura demaniale "chiosco-bar" concessa, al personale del Demanio Marittimo Regionale e Comunale, della Capitaneria di

Porto, del Genio Civile - OO.MM., dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

10. L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre la decadenza della concessione, previa regolare diffida ad adempiere, esercitando il diritto di escussione della fideiussione quale penale, nei seguenti casi:
 - a. grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi concessori;
 - b. sospensione o interruzione del servizio per motivi imputabili al concessionario, non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - c. mancato pagamento anche di una sola annualità del canone ricognitorio, di concessione demaniale marittima e della relativa imposta regionale;
 - d. mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto concessorio e nei documenti ad esso allegati, nonché delle disposizioni della vigente normativa in materia;
 - e. casi di cui all'art. 47 R.D. n. 327/1942 (Codice della Navigazione).
11. Costituisce motivo di decadenza della concessione anche il mancato rispetto del C.C.N.L., con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere agli addetti al servizio.
12. Qualora si addivenga alla revoca della concessione, per le motivazioni sopra riportate, il concessionario, oltre all'immediata escussione della fideiussione, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese che il Comune di Maruggio dovrà sostenere per il rimanente periodo concessorio.
13. Il Comune di Maruggio può inoltre revocare la concessione negli ulteriori seguenti casi:
 - per motivi di pubblico interesse;
 - in qualsiasi momento, avvalendosi delle facoltà concesse dall'art. 42 e ss. del codice della navigazione e del codice civile.

La presente licenza è altresì subordinata, oltre alla normativa doganale e in materia di pubblica di pubblica sicurezza, anche alle seguenti condizioni speciali:

- nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato e/o Amministrazione Comunale e Regionale, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità Statale e/o Regionale e Comunale di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
 - l'ammontare del canone e le corrispondenti imposte comunale e regionale sono da considerarsi provvisori e salvo conguaglio e, pertanto, il concessionario si impegna a versare gli eventuali importi richiesti a titolo di conguaglio;
 - sono fatte salve le più ampie iniziative qualora per l'opera in questione sia prevista una diversa destinazione ai sensi dell'art. 6 della legge 494/93.
14. Penali - Qualora il concessionario non ottemperi alle obbligazioni assunte, per quanto riguarda quelle relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria del chiosco, all'apertura, alla pulizia ed alla manutenzione del servizio igienico aperto al pubblico, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere a diffidare il concessionario stesso, affinché rimuova immediatamente gli addebiti contestati o a fornire apposite controdeduzioni per iscritto entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Decorso inutilmente detto termine, ovvero in caso di controdeduzioni ritenute insufficienti o pretestuose, con formale provvedimento dell'Amministrazione, valutata la gravità dell'inadempienza e/o all'eventuale recidiva di quanto riscontrato, sarà applicata una penale variabile da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.000,00. E' espressamente inteso che il pagamento delle penali non esonera il concessionario dalla prestazione di tutte le attività necessarie alla rimozione del disservizio. L'Amministrazione Comunale, oltre alla applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento in oggetto.
 15. Foro competente - Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione del presente atto di convenzione/concessione è competente il Foro di Taranto.

Il concessionario firmando in calce il presente atto, pena la decadenza della concessione ex art. 47 lett. f) del Codice della navigazione, non avanzerà alcuna pretesa circa i propri presunti diritti di prelazione, insistenza o traslazione ai quali formalmente fin d'ora rinunzia, così come espressamente rinunzia anche ad ogni pretesa risarcitoria e si impegna a:

1. esibire copia della polizza assicurativa stipulata presso primaria compagnia debitamente autorizzata, a copertura e garanzia dei rischi derivanti da responsabilità civile nei confronti terzi utenti. Tale polizza ha validità per tutto il periodo della concessione e con il massimale di €2.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute e che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;
2. esibire copia della polizza assicurativa stipulata presso primaria compagnia debitamente autorizzata, a copertura garanzia di eventuali danni alle strutture esistenti da fulmine e da incendio, facendo salva la facoltà del concessionario di estenderla a danni di altra natura. Tale polizza ha validità per tutto il periodo di concessione e con massimale di €5.000,00 per ogni sinistro, di qualunque natura, che abbia arrecato danni ai fabbricati demaniali avuti in concessione, nonché il mancato pagamento dei canoni.
3. provvedere, fin dalla data di rilascio del presente atto, - in caso di revoca della fideiussione/polizza assicurativa o qualora essa non venga rinnovata alla scadenza - alla contestuale costituzione della cauzione, in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per l'ammontare stabilito, per essere vincolata presso la Cassa depositi e Prestiti fino al termine della concessione;
4. munirsi di ogni altra autorizzazione, che le norme in vigore richiedono per l'esercizio delle attività connesse con il rilascio della presente concessione, con particolare riferimento a quelle previste in adempimento delle disposizioni in materia urbanistica, di sicurezza e sanitaria;
5. osservare le norme generali e speciali inserite nella presente licenza di concessione e tutte le disposizioni del Codice della Navigazione del relativo Regolamento di esecuzione, nonché le altre norme di legge previste in materia di concessioni demaniali marittime, anche se non espressamente richiamate;
6. malleverare l'Amministrazione Statale, Regionale e Comunale da qualsiasi molestia, azione, danno o condanna che dovessero derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione;
7. sopportare le spese postali connesse alla presente licenza;
8. mantenere pulita e sgombra da rifiuti di ogni genere l'area demaniale marittima immediatamente adiacente il chiosco-bar per un raggio di almeno 20 mt;
9. reintegrare nell'originario ammontare la garanzia prestata entro 15 giorni dalla data di notifica della richiesta dell'Amministrazione regionale e/o comunale, nel caso in cui la medesima impegni l'ammontare complessivo e parte della somma in ordine alla mancata esecuzione degli obblighi assunti con la presente concessione;
10. la licenza di concessione demaniale e la planimetria delle opere oggetto di concessione devono essere esposte presso il luogo di esercizio, in modo da poter essere consultate in occasione dei controlli di polizia marittima.

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente concessione demaniale marittima la planimetria (All.1) sottoscritta per accettazione da parte del concessionario.

L'atto va registrato a cura del concessionario.

La presente licenza viene firmata da, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni e degli obblighi cui sopra espressi nonché del consenso, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, al trattamento e utilizzo dei dati personali esclusivamente ai fini delle funzioni amministrative esercitate dall'Amministrazione comunale.

Lo stesso concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio in alla Via n.

Maruggio, lì

Il Responsabile del Servizio

Per accettazione specifica delle suindicate clausole
Il Concessionario

Agenzia delle Entrate
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Taranto

Dichiarazione protocollo n. _____ del _____	
Planimetria di u.i.u. in Comune di Maruggio	
Via Lungomare (campomarino) civ. SNC	
Identificativi Catastali: Sezione: Foglio: 34 Particella: 3738 Subalterno: 1	Compilata da: Pisconti Pierangelo Iscritto all'albo: Geometri Prov. Taranto N. 1832

Scheda n. 1 Scala 1:200

PIANO TERRA H=ML.3.25

